



FONDO ASSISTENZA  
FRA IL PERSONALE DEL  
GRUPPO BANCO POPOLARE

# Regolamento

Fondo Assistenza fra il Personale  
del Gruppo Banco Popolare

In vigore dal 01 gennaio 2026

FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE  
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Associazione senza fine di lucro – Sede Legale: Piazza Nogara, 2 –  
37121 Verona Sede Amministrativa: via Meucci, 5 – 37135 Verona  
C.F.: 93096470237

Tel.: 045.8269977 – E-mail: [fas.gruppobp@bancobpm.it](mailto:fas.gruppobp@bancobpm.it)

Approvato dall'Assemblea del 20 Giugno 2025

## **SOMMARIO**

<b>ART. 1 PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 DESTINATARI DELL'ISCRIZIONE AL FONDO .....</b>	<b>5</b>
2.1 DEFINIZIONE-IDENTIFICAZIONE DI SOCIO E BENEFICIARIO .....	5
2.1.1 DESTINATARI – DIPENDENTI IN SERVIZIO .....	5
2.1.2 DESTINATARI – PERSONALE NON IN SERVIZIO .....	5
2.1.3 DESTINATARI – FAMILIARI .....	6
<b>ART. 3 DIRITTO DI ISCRIZIONE - ADESIONE .....</b>	<b>7</b>
3.1 INSORGENZA DEL DIRITTO ALL'ADESIONE .....	7
3.2 INSORGENZA DEL DIRITTO ALL'ADESIONE PER I SOCI .....	7
3.3 INSORGENZA DEL DIRITTO PER I FAMILIARI/CONGIUNTI .....	7
3.4 MODALITA' DI ISCRIZIONE .....	7
3.5 ADESIONI TARDIVE .....	7
3.6 VARIAZIONI .....	8
3.7 REISCRIZIONE .....	8
3.8 RICHIESTA DI NULLITA' DELL'ISCRIZIONE .....	8
<b>ART. 4 PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ISCRITTO .....</b>	<b>8</b>
4.1 CESSAZIONE .....	8
4.2 RECESSO/DIMISSIONE .....	9
4.3 SOSPENSIONE .....	9
4.4 ESCLUSIONE .....	9
4.5 CASO SPECIFICO .....	9
<b>ART. 5 ALIMENTAZIONE DEL FONDO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 6 CONTRIBUZIONE DELLE AZIENDE (CON DECORRENZA 01/01/2026) .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 7 CONTRIBUZIONE DEL SOCIO .....</b>	<b>10</b>
7.1 QUOTA ISCRIZIONE, CONTRIBUTO ANNUALE E STRAORDINARIO DEL SOCIO .....	10
7.2 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN SERVIZIO .....	10
7.3 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN ASSENZA DAL SERVIZIO .....	10
7.4 CONTRIBUZIONE DEI SOCI NON IN SERVIZIO .....	11
<b>ART. 8 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI E DEI SUPERSTITI .....</b>	<b>11</b>
8.1 QUOTA ISCRIZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO .....	11
8.2 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI .....	12
8.3 TERMINI E MODALITA' PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA MENSILE DI FAMILIARI E SUPERSTITI .....	12
<b>ART. 9 ISCRIZIONI TARDIVE .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 10 ALTRE NORME .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 11 PIANO SOCIO-SANITARIO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 12 CONTENUTI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO .....</b>	<b>14</b>
12.1 PRESTAZIONI DIVERSIFICATE .....	14
12.2 PRESTAZIONI IN CONVENZIONE .....	14
12.3 NOMENCLATORE .....	14
12.4 MASSIMALI .....	14

<b>ART. 13 VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI .....</b>	<b>15</b>
13.1 CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI .....	15
13.2 VERIFICA DOCUMENTALE .....	15
13.3 LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO .....	15
<b>ART. 14 TEMPI E MODALITA' PER I RIMBORSI.....</b>	<b>15</b>
14.1 TEMPI.....	15
14.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO.....	15
14.3 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RIMBORSI .....	16
14.4 RIMBORSI IN CASO DI DECESSO .....	16
<b>ART. 15 RIMBORSI COME SECONDO PAGANTE .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 16 ANTICIPAZIONI .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 17 DISPOSIZIONI VARIE.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 18 DISPOSIZIONI ESPLICATIVE: DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI AL FAS.....</b>	<b>16</b>
<b>ALLEGATO 1: ADESIONE AL FAS .....</b>	<b>19</b>
<b>ALLEGATO 2: ATTUALE CONTRIBUTUZIONE .....</b>	<b>22</b>

## **ART. 1 PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del “Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare”, in breve “FAS” o Fondo, costituito l’11 novembre del 1933 fra i dipendenti della allora Banca Mutua Popolare di Verona e adottato ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

Esso può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, secondo quanto stabilito dallo Statuto all’art. 23, lett. j), k) e m).

È possibile reperire una copia del presente Regolamento, comprensivo degli allegati e della normativa di riferimento, all’interno del sito internet del FAS.

## **ART. 2 DESTINATARI DELL’ISCRIZIONE AL FONDO**

### **2.1 DEFINIZIONE-IDENTIFICAZIONE DI SOCIO E BENEFICIARIO**

Socio è colui che partecipa alla vita dell’associazione e ne condivide gli scopi istituzionali.

Possono essere inclusi tra i beneficiari delle prestazioni anche i familiari/congiunti indicati nei seguenti articoli regolamentari.

#### **2.1.1 DESTINATARI – DIPENDENTI IN SERVIZIO**

Sono ammessi al Fondo Assistenza, in qualità di Soci:

- a) i dipendenti (con contratto della durata di almeno un anno) di Aziende del Gruppo destinatari dei trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Fondo e i dipendenti di Aziende del Gruppo che acquisiscano il diritto all’iscrizione al Fondo a seguito di accordi sindacali collettivi o, in assenza, di Regolamenti o Delibere Aziendali. La qualità di Socio del Fondo permane durante il servizio attivo qualunque sia l’Azienda del Gruppo della quale risulti successivamente dipendente;
- b) i dipendenti in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- c) i dipendenti di Aziende (e rami di Azienda) che perdano le condizioni di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda, e per i quali l’accordo collettivo per il trasferimento d’Azienda rechi l’impegno del cessionario o del cedente al rispetto dello Statuto e all’assunzione della corrispondente obbligazione contributiva.

#### **2.1.2 DESTINATARI – PERSONALE NON IN SERVIZIO**

Sono ammessi al Fondo Assistenza, in qualità di Soci, i dipendenti iscritti per almeno 3 anni al Fondo che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, lasciano o abbiano lasciato il servizio:

- i. per raggiunti limiti di età,
- ii. per anzianità,

iii. per invalidità,

beneficiando (o che beneficeranno entro un periodo massimo di 18 mesi dalla cessazione) della relativa pensione a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), o di altra forma previdenziale sostitutiva o esonerativa dell'AGO medesima;

iv. utilizzando il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito” di cui agli accordi nazionali tempo per tempo vigenti (di seguito per brevità “Fondo di solidarietà”) in forza di specifico accordo sindacale, limitatamente comunque al periodo durante il quale beneficiano dell’erogazione in forma rateale di assegni ordinari per sospensione temporanea dell’attività o dell’erogazione in forma rateale di assegni straordinari per il sostegno al reddito. I medesimi criteri verranno seguiti in caso di attivazione presso il Settore del Credito delle forme di intervento straordinario di integrazione salariale di cui al Capo I della legge 223/91;

### 2.1.3 DESTINATARI – FAMILIARI

Possono essere inclusi tra i beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari dei Soci:

- a) il coniuge convivente con il Socio, non separato/divorziato;
- b) le convivenze registrate e le unioni civili, ai sensi della normativa italiana vigente;
- c) i figli del socio di età inferiore a 35 anni;
- d) i figli del coniuge del socio di età inferiore a 35 anni, nati prima dell’unione con il Socio, purché conviventi con il socio stesso;
- e) il coniuge superstite beneficiario delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;
- f) i figli superstiti beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- g) i figli invalidi con percentuale di invalidità non inferiore al 70% e i figli invalidi superstiti con percentuale di invalidità non inferiore al 70% beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;
- h) il genitore superstite convivente con il Socio o entrambi i genitori conviventi con il Socio con le limitazioni di reddito fissate dal Regolamento;
- i) i figli adottivi del Socio di età inferiore a 35 anni;
- j) i minori in affidamento familiare presso il Socio;
- k) i figli non conviventi con il Socio, di età inferiore a 35 anni.

La residenza del Socio in servizio può essere diversa da quella del suo nucleo familiare solo nel caso in cui coincida con il comune del centro di lavoro presso il quale sia stato trasferito o assegnato dall’Azienda.

## **ART. 3 DIRITTO DI ISCRIZIONE - ADESIONE**

### **3.1 INSORGENZA DEL DIRITTO ALL'ADESIONE**

Per insorgenza del diritto all'adesione si intende il momento in cui vi sono le condizioni per il Socio e/o i suoi familiari di poter aderire del Fondo e perciò la possibilità di presentare la domanda di iscrizione (3.4) e di beneficiare delle prestazioni. L'insorgenza del diritto a aderire ed a beneficiare delle prestazioni può avvenire in tempi diversi qualora vi sia una adesione tardiva (3.5).

### **3.2 INSORGENZA DEL DIRITTO ALL'ADESIONE PER I SOCI**

La data di insorgenza del diritto all'adesione dei Soci è indicata nell'allegato 1.

### **3.3 INSORGENZA DEL DIRITTO PER I FAMILIARI/CONGIUNTI**

La data di insorgenza del diritto all'adesione dei familiari e coniugi è indicata nell'allegato 1. Per quanto riguarda i genitori conviventi con il Socio, si precisa che:

- a) qualora il genitore vedovo superstite sia nello stesso stato di famiglia del Socio, valgono le limitazioni di reddito indicate nell'allegato 2;
- b) qualora entrambi i genitori del Socio siano ambedue nello stesso stato di famiglia del Socio, valgono le limitazioni complessive di reddito indicate nell'allegato 2.

### **3.4 MODALITA' DI ISCRIZIONE**

Per il personale in servizio l'ammissione a Socio avviene direttamente al momento dell'assunzione, con decorrenza dalla stessa data e viene successivamente perfezionata, su richiesta del Fondo, indirizzando al Consiglio di Amministrazione - entro 90 giorni dall'ammissione – apposito modulo di conferma dell'iscrizione per sé, alla quale potrà aggiungere eventuali familiari, come previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per la conferma dell'adesione per sé, e per l'iscrizione di eventuali familiari, il Fas può richiedere ulteriori documenti.

Il dipendente ha il diritto di richiedere la nullità della propria iscrizione entro 90 gg. dall'assunzione, mediante apposito modulo predisposto dal FAS.

### **3.5 ADESIONI TARDIVE**

Richieste tardive, cioè oltre i termini previsti dal presente Regolamento, verranno accolte a fronte del versamento dei contributi e degli oneri a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute successivamente alla data dell'insorgenza del diritto all'adesione, e comunque non precedentemente all'anno in corso.

### 3.6 VARIAZIONI

Ogni variazione relativa ai componenti del nucleo familiare, che continuano a godere del diritto all'assistenza oppure che cessano di goderne, deve essere comunicata per iscritto, entro 30 giorni dalla variazione intervenuta.

Ogni variazione che comporti il diritto all'adesione o la fine del diritto stesso, decorre dalla data dell'insorgenza (allegato 1).

La comunicazione dovrà essere corredata dell'idonea documentazione richiesta.

### 3.7 REISCRIZIONE

Per una sola volta e solo per sé è concesso al Socio dimessosi dal Fondo di presentare domanda di reiscrizione, previo il versamento di un premio di entrata stabilito dal Consiglio di Amministrazione e pari almeno ai contributi arretrati non versati.

La reiscrizione del Socio è ammessa quando sia trascorso un periodo minimo di due anni dal recesso.

Non potrà essere presentata dal Socio domanda di adesione per i familiari iscritti e cancellati dal Fondo, a seguito di richiesta volontaria di recesso o per dimissioni del Socio stesso.

### 3.8 RICHIESTA DI NULLITA' DELL'ISCRIZIONE

Nel caso in cui il dipendente chieda la nullità dell'iscrizione al FAS entro i termini previsti dall'art. 3.4, è prevista la restituzione sia della quota di iscrizione, sia dei contributi mensili.

Nel caso di richieste oltre i suddetti termini o nel caso in cui siano state inoltrate richieste di rimborso, non è prevista la restituzione delle quote versate.

## ART. 4 PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ISCRITTO

La perdita di condizione di iscritto avviene nei casi e con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto nonché del presente Regolamento (per una sintesi si veda l'allegato 1).

### 4.1 CESSAZIONE

Con il termine cessazione si intende per il Socio in servizio il venir meno del rapporto di lavoro oppure il decesso per quanto attiene ad ogni iscritto.

Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo (ad esclusione delle ipotesi di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 2.1.2 del presente Regolamento) il Socio e l'intero suo nucleo familiare non ha più diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo, a decorrere dalla data della chiusura del rapporto di lavoro, comunicata al FAS dagli uffici competenti delle aziende di cui i Soci siano dipendenti. Per i decessi viene richiesto che i familiari inviano al FAS entro 90 gg. il certificato di morte.

## 4.2 RECESSO/DIMISSIONE

Per il Socio, con il termine dimissione si intende la volontaria richiesta di recesso dal Fondo. Le dimissioni del Socio comportano il recesso e quindi la cancellazione di tutto il nucleo familiare.

Per i familiari del Socio si considera recesso il venir meno delle condizioni previste dallo Statuto (art. 8) o dal Regolamento (art. 3.3), nonché la richiesta volontaria da parte del Socio di cancellazione dal Fondo di un familiare iscritto.

La cancellazione avviene con gli strumenti e le indicazioni predisposte dal Fondo e ha effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione delle dimissioni da parte del Fondo.

## 4.3 SOSPENSIONE

Con il termine sospensione si intende la condizione del Socio e/o dei suoi familiari iscritti per i quali, a seguito di quanto disposto dall'art. 8 b) e 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato un periodo di sospensione dai benefici del Fondo, mantenendo comunque il pagamento della contribuzione. La data di inizio e la data di fine della sospensione vengono stabilite da delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 4.4 ESCLUSIONE

Per esclusione si intende l'atto formalizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione per cui un Socio o un suo familiare iscritto o l'intero nucleo familiare iscritto sono espulsi dal Fondo ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 dello Statuto. Gli interessati, trascorsi sei mesi dalla notifica della delibera ovvero dalla conoscenza dell'esclusione, non possono far valere alcun tipo di ricorso.

## 4.5 CASO SPECIFICO

Si precisa che il genitore già aderente al FAS e trasferito in Strutture Residenziali per anziani (CRI, RSA, RP...) può rimanere iscritto contribuendo in base al reddito stabilito nell'allegato 2.

## ART. 5 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da quanto disposto all'art. 34 dello Statuto e specificatamente:

- dall'apporto contributivo da parte delle aziende;
- dai contributi dei i Soci versati per sé stessi e per i familiari aderenti e altri iscritti;
- dalle rendite patrimoniali del Fondo;
- dai contributi e dai versamenti volontari dei Soci e/o dei familiari;
- dalle oblazioni di terzi, comprese le eccedenze di cassa prescritte eventualmente devolute ai sensi del CCNL;
- da qualsiasi altra entrata.

## **ART. 6 CONTRIBUZIONE DELLE AZIENDE (con decorrenza 01/01/2026)**

Per quanto riguarda l'apporto contributivo aziendale, il Fondo è alimentato dai contributi che le Aziende sono obbligate a corrispondere in forza di appositi accordi collettivi, secondo quanto stabilito dagli accordi medesimi, ossia: il contributo mensile è calcolato attualmente nella misura del 1,20% sulle rispettive voci di retribuzione mensile del personale in servizio iscritto al Fondo Assistenza corrisposte in via continuativa, sulla 13<sup>^</sup> mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.

## **ART. 7 CONTRIBUZIONE DEL SOCIO**

### **7.1 QUOTA ISCRIZIONE, CONTRIBUTO ANNUALE E STRAORDINARIO DEL SOCIO**

Al momento dell'adesione ogni socio contribuisce con una quota di iscrizione di euro 150 per sé.

Il socio contribuisce con una cifra fissa annuale pari a 30 euro e con un eventuale contributo straordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione in caso di disavanzo ai sensi degli artt. 23 e 36 dello Statuto.

### **7.2 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN SERVIZIO**

I Soci in servizio, come definiti all'art. 2.1.1 del presente Regolamento, corrispondono al Fondo un contributo mensile nella misura dell'1,00% calcolata sulla stessa base imponibile - e con lo stesso limite - determinata dagli Accordi collettivi aziendali per calcolare i contributi dell'Azienda, ossia: il contributo mensile è calcolato sulle voci di retribuzione mensile corrisposte in via continuativa, sulla 13<sup>^</sup> mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.

Il contributo minimo mensile previsto per i Soci in servizio è pari alla quota fissa minima stabilita per i familiari maggiorenni.

### **7.3 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN ASSENZA DAL SERVIZIO**

Per i Soci dipendenti in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro, di cui all'art. 2.1.1 del presente Regolamento:

1. con continuità di retribuzione: un contributo pari a quanto previsto per i Soci in servizio;
2. in assenza di continuità di retribuzione: è possibile rimanere iscritti al Fondo versando un contributo per ogni giorno di assenza pari a 1/360 del contributo annuale calcolato nella misura del 2% dell'ultima retribuzione annua lorda secondo i termini e i limiti del precedente art.4.

## 7.4 CONTRIBUZIONE DEI SOCI NON IN SERVIZIO

Per i Soci non in servizio, di cui all'art. 2.1.2 del presente Regolamento:

1. La contribuzione per tutti i soci in quiescenza (art. 2.1.2 lett. i. ii. iii. del Regolamento) è calcolata nella misura del 1,6% sull'ammontare lordo dell'intera/e pensione/i spettante/i per legge comunicata/e all'atto del pensionamento e sull'ammontare della/e eventuale/i ulteriore/i pensione/i spettante/i per legge successivamente al pensionamento (eventualmente rivalutata/e dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza primo marzo tenendo anche in considerazione la variazione percentuale positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente rispetto all'anno ulteriormente precedente) con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.

Nei casi di mancata comunicazione della/e pensione/i si applicherà l'automatica sospensione nell'erogazione delle prestazioni per sé e familiari iscritti, con le stesse modalità e regole previste all'art 4.3.

Il FAS può richiedere la certificazione dell'ammontare lordo dell'intera/e pensione/i con autocertificazione annuale o mediante richiesta di specifica documentazione.

Il contributo minimo mensile previsto per i Soci non in servizio è pari alla quota fissa minima stabilita per i familiari maggiorenni.

2. La contribuzione per il personale aderente al "Fondo di Solidarietà" (art. 2.1.2 lett. iv. del Regolamento) per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo e per i soci con differimento di percepimento della pensione (fino al momento di definizione della stessa), è calcolata nella misura e sulla stessa base imponibile prevista per i soci in servizio, calcolata convenzionalmente per ciascuno con riferimento all'ultimo mese di servizio (riparametrato comunque a tempo pieno) con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%. Il contributo così determinato viene pagato nella misura mensile di 1/13 per i mesi da gennaio a novembre e di 2/13 nel mese di dicembre.

Il contributo minimo mensile previsto per i Soci non in servizio è pari alla quota fissa minima stabilita per i familiari maggiorenni.

## ART. 8 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI E DEI SUPERSTITI

### 8.1 QUOTA ISCRIZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Al momento dell'adesione ogni socio contribuisce per il familiare con una quota di iscrizione di euro 75.

Il socio contribuisce con un eventuale contributo straordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione in caso di disavanzo ai sensi dell'art. 23 e 36 dello Statuto.

## 8.2 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI

- a) I familiari maggiorenni e i superstiti come indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e k) dell'art. 2.1.3 del Regolamento contribuiscono con una quota mensile di euro 125.
- b) Nel caso in cui il socio presenti opportuna certificazione dei redditi dei familiari iscritti entro i termini e secondo le modalità di cui al seguente punto 8.3, potrà usufruire delle riduzioni dell'importo come di seguito specificate. La contribuzione mensile, quindi, in tali casi sarà calcolata come segue:
  - per i familiari maggiorenni e superstiti: 25 euro di quota fissa + 1/12 del 2% del reddito come certificato dalla dichiarazione dei redditi, con il massimo di euro 125;
  - per i familiari minorenni: 20 euro di quota fissa.
- c) Il superstite, qualora presenti la propria certificazione dei redditi o del suo familiare iscritto entro i termini e le modalità previste all'art. 8.3, potrà usufruire delle riduzioni dell'importo come sopra previsto al punto b).
- d) nel caso in cui un nucleo di iscritti collegato ad un socio sia composto da almeno 4 familiari (escluso il socio) sarà applicata una decurtazione del 20% sull'intero importo mensile versato dagli stessi.

## 8.3 TERMINI E MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA MENSILE DI FAMILIARI E SUPERSTITI

- a) Di norma, per la riduzione del contributo per l'anno successivo, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8.2, è necessario che il socio comunichi l'importo annuale lordo dei redditi percepiti dai familiari secondo le modalità e i termini definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- b) La mancata ricezione della certificazione entro i termini e secondo le modalità stabilite comporterà l'applicazione della quota contributiva senza riduzioni (8.2 punto a).
- c) La riduzione entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo alla certificazione dei redditi.
- d) Il socio o il superstite non hanno diritto al rimborso di contributi versati per i familiari a seguito di omessa, tardiva o errata comunicazione della certificazione.
- e) Il superstite non ha diritto al rimborso di contributi versati per sé a seguito di omessa, tardiva o errata comunicazione della certificazione.
- f) L'onere della prova della corretta comunicazione della certificazione è in capo al socio o al superstite.
- g) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attuare controlli definendone di volta in volta i tempi e le modalità.

## **ART. 9 ISCRIZIONI TARDIVE**

In caso di adesione tardiva al Fondo, il socio dovrà contribuire versando gli arretrati calcolati dal momento in cui aveva diritto all'iscrizione. Similmente il socio è tenuto a versare gli arretrati per l'adesione tardiva dei familiari calcolati dal momento dell'insorgenza del loro diritto all'iscrizione.

Il calcolo degli arretrati avviene con le regole contributive in corso al momento dell'adesione ed esibendo la documentazione richiesta dal Fondo.

## **ART. 10 ALTRE NORME**

- a) Il contributo versato dalle aziende e dai soci per se stessi e per i familiari è mensile.
- b) Il versamento dei contributi, come sopra definiti, da parte del Socio per sé e per i familiari ha carattere continuativo ed avviene per i Soci in servizio ed i loro familiari mediante trattenuta sullo stipendio; per gli altri Soci, familiari o iscritti mediante addebito mensile sul conto corrente, che deve essere intrattenuto presso una delle Banche del Gruppo.
- c) In nessun caso il Fondo rimborsa i contributi ad esso versati per errate o mancate comunicazioni del socio nei confronti del Fas.
- d) I singoli soci e i loro familiari o eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio del Fondo sia durante la vita dello stesso che in caso di scioglimento del rapporto o del Fondo stesso.
- e) Il Consiglio di Amministrazione trasmetterà tempestivamente – alle competenti Società del Gruppo – copia delle determinazioni sul Regolamento che avessero incidenza sulle contribuzioni dei Soci affinché ne sia data debita applicazione.

## **ART. 11 PIANO SOCIO-SANITARIO**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo approva ed aggiorna annualmente entro il 31 dicembre con specifica delibera il Piano Socio-Sanitario del Fondo, che viene portato tempestivamente a conoscenza degli iscritti.

Il Piano Socio-Sanitario approvato comprende definizioni, servizi, limitazioni, prestazioni, regole, esclusioni e modalità di erogazione per le seguenti aree di prestazioni:

- a) assistenza infermieristica;
- b) ausili e presidi;
- c) cure dentarie;
- d) cure termali;
- e) degenze e ricoveri;
- f) esami e accertamenti diagnostici;
- g) interventi chirurgici ed interventi ambulatoriali;
- h) medicinali;
- i) prestazioni dietologiche e alimentazione;

- j) psicoterapia;
- k) ticket;
- l) trasporti;
- m) trattamenti terapeutici;
- n) vaccinazioni;
- o) visite mediche;
- p) altre prestazioni socio-assistenziali-sanitarie.

## **ART. 12 CONTENUTI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO**

### **12.1 PRESTAZIONI DIVERSIFICATE**

Il piano può prevedere, in relazione all'età o altre condizioni degli Iscritti/Iscritte e relativi Familiari, diversi contenuti delle prestazioni, ispirandosi a principi solidaristici e tenuto conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tecnico/finanziario della gestione.

### **12.2 PRESTAZIONI IN CONVENZIONE**

Per la realizzazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi/convenzioni con Enti, compagnie assicurative, aziende di servizi e reti di convenzionamento che garantiscono un idoneo servizio.

Le richieste di rimborso relative alle prestazioni erogate per il tramite di polizze assicurative o convenzioni, di cui il Fondo si renda contraente, potranno essere inviate secondo le modalità indicate da apposite indicazioni.

### **12.3 NOMENCLATORE**

I nomenclatori, cioè elenchi delle voci relative alle varie prestazioni sanitarie, compongono e sono parte integrante del piano Socio-Sanitario.

A ciascuna voce del nomenclatore è possibile che sia associata una tariffa che rappresenta il valore economico, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla spesa, che il Fondo attribuisce alla specifica voce ai fini del rimborso.

### **12.4 MASSIMALI**

Le singole voci del Piano Socio-Sanitario o dello stesso nomenclatore, se pur direttamente collegate a tariffe specifiche, possono essere assoggettate ad ulteriori limitazioni definite massimali, che possono essere:

- a) economici (definiscono il valore massimo rimborsabile in un arco di tempo);
- a) a quantità (definiscono il numero massimo di occorrenze rimborsabili in un arco di tempo per una voce o gruppo di voci del nomenclatore);

- b) ad evento (definiscono il numero massimo di occorrenze rimborsabili, a quantità o valore, al verificarsi di un particolare evento).

## **ART. 13 VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI**

### **13.1 CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI**

Il FAS ha facoltà, sia prima che dopo l'erogazione delle prestazioni, di eseguire controlli amministrativi e medico-sanitari anche mediante consulenze e accertamenti da parte di professionisti incaricati dal Fondo. La non accettazione e il rifiuto da parte degli iscritti a sottoporsi ai controlli possono comportare la mancata erogazione delle prestazioni o la richiesta di restituzioni di somme già erogate e l'applicazione di quanto previsto negli art. 4.3 e 4.4 del presente Regolamento.

### **13.2 VERIFICA DOCUMENTALE**

La prestazione effettuata ed oggetto della richiesta di rimborso deve essere dimostrata a cura del socio o del superstite presentando la documentazione prevista dal Fas e non può mai prescindere dai documenti fiscali (es. fatture e scontrini parlanti).

### **13.3 LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO**

Al momento della liquidazione chi verifica la documentazione – anche al fine di sospendere e/o respingere il meno possibile le spese presentate – potrà operare le modifiche necessarie per classificare correttamente la spesa secondo le vigenti regole liquidative.

## **ART. 14 TEMPI E MODALITA' PER I RIMBORSI**

### **14.1 TEMPI**

Le prestazioni previste dal Fondo sono ammesse al rimborso esibendo ogni documentazione richiesta entro i tempi prestabiliti dal Fas, attualmente 90 giorni dalla data della fattura/scontrino, mentre i documenti fiscali datati dopo il 20 ottobre di ogni anno devono pervenire entro il 20 gennaio successivo.

Le richieste di rimborso prodotte oltre i termini fissati e senza la documentazione prevista o richiesta dal Fondo non comportano rimborsi.

### **14.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO**

Possono accedere alle prestazioni del Fondo i Soci e i loro familiari aderenti al Fondo in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente Regolamento.

Il FAS liquida le prestazioni con accredito sul conto corrente intrattenuto dai soci o superstiti presso Banco BPM.

L'importo rimborsato viene accreditato, anche per quanto spettante ai familiari, sul conto corrente del socio sul quale viene accreditato lo stipendio o addebitato il contributo.

#### **14.3 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RIMBORSI**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con il supporto del Direttore, ogni anno elabora, integra o conferma le istruzioni per la presentazione delle richieste di rimborso. Le istruzioni nel corso dell'anno possono subire integrazioni o chiarimenti qualora se ne avverta le necessità dovute a cambiamenti procedurali, normativi o interpretativi. In tal caso sarà determinata la data di entrata in vigore di quanto disposto.

#### **14.4 RIMBORSI IN CASO DI DECESSO**

Nel caso di morte del Socio, il rimborso delle prestazioni compete agli eredi, previa trattenuta di quanto eventualmente il Socio dovesse ancora al Fondo.

#### **ART. 15 RIMBORSI COME SECONDO PAGANTE**

Prestazioni erogate o rimborsate per il tramite di altre polizze assicurative, Fondi, Casse o Mutue di cui si renda contraente il socio o i suoi familiari saranno rimborsate dal FAS per la parte rimasta a carico dell'iscritto (franchigie, scoperti) come secondo pagante.

#### **ART. 16 ANTICIPAZIONI**

Il Socio che si trovi in provato stato di necessità e/o sia tenuto al versamento di cauzione per ricovero in istituto di cura, per sé o per i propri familiari, che beneficiano delle prestazioni del Fondo, fornendo idonea documentazione, può chiedere al Consiglio di Amministrazione un anticipo al Fondo Assistenza. L'eventuale contributo non potrà comunque superare i limiti previsti dal Piano Socio-Sanitario.

#### **ART. 17 DISPOSIZIONI VARIE**

Per i casi non contemplati dal presente Regolamento, come per quelli emergenti da future disposizioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza valuterà – circa il riconoscimento e l'eventuale intervento integrativo – le modalità con le quali uniformarsi ai criteri generali che adotta o adottasse il Servizio Sanitario Nazionale e le autorità pubbliche competenti.

#### **ART. 18 DISPOSIZIONI ESPLICATIVE: DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI AL FAS**

A) Nel FAS vige il principio di uguaglianza sociale

In particolare, oltre a quanto previsto negli altri articoli del Regolamento,

- tutti gli iscritti hanno il diritto di:

a) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- b) partecipare alle attività promosse dal Fondo;
- c) recedere in qualsiasi momento;
- d) essere informati dell’andamento gestionale del Fondo e visionare il bilancio annuale;

- gli iscritti hanno il dovere di:

- a) rispettare e accettare pienamente e senza riserve lo Statuto, i regolamenti e i principi etici del Fas;
- b) informarsi, rispettare e attuare quanto deliberato dagli organi sociali;
- c) versare le quote richieste e stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) attivarsi per assolvere a quanto richiesto dal Fondo per una miglior gestione dello stesso.

B) L’iscritto deve sempre mantenere un comportamento corretto nelle relazioni interne e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

C) L’onere e la responsabilità della prova delle corrette comunicazioni, nei tempi e nei modi di quanto richiesto dal Fondo, da parte dell’iscritto e degli aderenti al suo nucleo familiare, sono in capo all’iscritto stesso.

D) Quanto previsto dai precedenti punti 18.1, 18.2 e 18.3 è da intendersi rivolto a tutti gli iscritti al Fondo, senza distinzione di categoria (dipendente, ex dipendente, familiare, superstite).

E) I soci, come identificati nell’art. 5 dello Statuto, hanno inoltre:

1. il diritto di partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali
2. il dovere di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento degli scopi del Fondo.



## ALLEGATO 1: ADESIONE AL FAS

### DATA DI INSORGENZA DEL DIRITTO ALL'ISCRIZIONE E PERDITA DI CONDIZIONE DI ISCRITTO

SOGGETTO	DECORRENZA ISCRIZIONE	PERDITA CONDIZIONE ISCRITTO*
<b>Soci</b>		
Dipendente in servizio (con contratto della durata di almeno un anno) (art. 2.1.1 lett. a) Regolamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di assunzione (a prescindere da eventuali successive cessioni di contratto all'interno del Gruppo)</li> </ul>	Su richiesta del Socio o in caso di dimissioni o licenziamento o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendente in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2.1.1 lett. b) Regolamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La partecipazione al Fondo prosegue senza soluzione di continuità</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di dimissioni o licenziamento o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendente, iscritto per almeno 3 anni al Fondo, che abbia lasciato o lasci il servizio per pensionamento o adesione al Fondo di Solidarietà (art. 2.1.2 Regolamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di cessazione dal servizio. La partecipazione al Fondo prosegue senza soluzione di continuità.</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendenti di aziende (o rami d'azienda) che perdono la condizione di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o ramo d'azienda, in presenza di accordo collettivo (art. 2.1.1 lett. c) Regolamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data del trasferimento d'azienda</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso.
<b>Familiari</b>		
Coniuge convivente con il Socio (non separato/divorziato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data del matrimonio (se avvenuto successivamente alla data di assunzione)</li> <li>• Data di assunzione (se avvenuta successivamente alla data del matrimonio)</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso. In caso di separazione e divorzio il Socio è tenuto a darne prontamente comunicazione al Fondo.
Convivenze registrate ed unioni civili, ai sensi della normativa italiana vigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• decorre per le convivenze di fatto registrate dalla data di accoglimento/annotazione da parte del</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito

	<p>comune della dichiarazione dei conviventi; per le unioni civili dalla data di costituzione delle stesse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (decorrenza iscrizione non anteriore al 1° luglio 2017)</li> </ul>	comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figlio/a del Socio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di nascita (se successiva alla data di assunzione)</li> <li>• Data di assunzione (se successiva alla data di nascita)</li> </ul>	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli del coniuge del Socio di età inferiore ai 35 anni nati prima dell'unione con il Socio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data del matrimonio</li> <li>• Data di inizio convivenza con il figlio del coniuge se il matrimonio è celebrato prima della convivenza</li> <li>• (decorrenza iscrizione non anteriore al 01/07/2012)</li> </ul>	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Coniuge superstite** del Socio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di decesso del Socio</li> </ul>	Su richiesta del superstite o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli superstiti** del Socio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di decesso del Socio</li> </ul>	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del superstite antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figlio/a del Socio con invalidità maggiore o uguale al 70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di nascita (se successiva alla data di assunzione)</li> <li>• Data di assunzione (se successiva alla data di nascita)</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di decesso o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto
Genitore vedovo superstite nello stesso stato famiglia del socio con reddito complessivo non superiore a 10.000,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di inizio della convivenza con il Socio</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Genitori conviventi con il Socio (con la somma dei due redditi complessivi non superiore a 10.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di inizio della convivenza con il Socio</li> <li>• Data di assunzione (se avvenuta successivamente alla data di inizio convivenza)</li> </ul>	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui

Euro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(data decorrenza iscrizione non anteriore al 01/01/2023)</li> </ul>	all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli adottivi del Socio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione nazionale: data di ingresso in famiglia (desunta dal provvedimento di adozione);</li> <li>Adozione internazionale: data di ingresso in Italia (desunta da documentazione ufficiale)</li> </ul>	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso.
Minore in affidamento familiare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data del provvedimento di affidamento (desunta dalla documentazione del Tribunale dei minori)</li> </ul>	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di cessazione dell'affidamento, o in caso di decesso.
Figli non conviventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data di nascita (se successiva alla data di assunzione)</li> <li>Data di assunzione (se successiva alla data di nascita)</li> <li>(decorrenza iscrizione non anteriore al 01/07/2012)</li> </ul>	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso

\* rif. art. 8 Statuto “Perdita o sospensione della condizione di iscritto”

\*\* già iscritti al Fondo

## ALLEGATO 2: ATTUALE CONTRIBUZIONE

### **SOCI IN SERVIZIO**

QUOTA D'INGRESSO	150,00 euro
CONTRIBUTO MENSILE	1% sulla base imponibile determinata all'art. 7 del Regolamento
CONTRIBUTO ANNUO	30,00 euro

### **SOCI IN QUIESCENZA**

• CONTRIBUTO MENSILE	1,6% sulla base imponibile determinata dall'art. 7.4 punto 1. del Regolamento
• CONTRIBUTO ANNUO	30,00 euro

### **SOCI IN FONDO DI SOLIDARIETA'**

• CONTRIBUTO MENSILE	1% sulla base imponibile determinata all'art. 7.4 punto 2. del Regolamento
• CONTRIBUTO ANNUO	30,00 euro

### **FAMILIARI**

**CONIUGE CONVIVENTE**

**CONVIVENTE REGISTRATO CON CONTRATTO DI CONVIVENZA E UNIONI DI CUI ALLA LEGGE 76/2016;**

**FIGLI INVALIDI CON LE PERCENTUALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO;**

**GENITORI CONVIVENTI (con somma dei due redditi complessivi inferiore a 20.000 euro);**

**GENITORE VEDOVO SUPERSTITE (con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro);**

**FIGLI ADOTTIVI/MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE;**

**FIGLI NON CONVIVENTI (con meno di 35 anni);**

**FAMILIARI SUPERSTITI.**

**FIGLI DI ETA' INFERIORE A 35 ANNI;**

**FIGLI DEL CONIUGE DEL SOCIO DI ETA' INFERIORE AI 35 ANNI CONVIVENTI CON IL SOCIO.**

- **CONTRIBUTO D'INGRESSO** 75,00 euro
- 

- **CONTRIBUTO MENSILE**

Minorenni 20,00 euro quota fissa

Maggiorenni con reddito zero 25,00 euro quota fissa

Maggiorenni con reddito 25,00 euro quota fissa + 1/12 del 2% del reddito come certificato dalla dichiarazione dei redditi, con il massimo di 125,00 euro

---

**ANNOTAZIONI**

- 1) In caso di nucleo di iscritti collegati ad un socio composto da almeno 4 familiari (escluso il socio) sarà applicata una decurtazione del 20% sull'intero importo mensile versato dagli stessi (art. 8.2 lett. d) del Regolamento).
- 2) La contribuzione dei familiari, **calcolata con riferimento ai redditi dell'anno precedente**, è applicata con decorrenza GENNAIO-DICEMBRE dell'anno successivo.